



DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento della pista di volo RWY 15/33 dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia - Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex Art. 221 co. 1 lett. f) del previgente Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 163/2006

CUP: B74I11000210001

CIG: 8320065ED3

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto

- lo Statuto di Aeroporti di Puglia SpA del 12.04.2013;
- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la *"progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)"*;
- il previgente codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- l'art. 221 del D.Lgs 163/2006 e.s.m.i. relativo alla procedura negoziata senza indizione di gara nei settori speciali;

Premesso che

- in data 12.04.2019 Aeroporti di Puglia S.p.A. e l'Ati Flli De Bellis /Sideco hanno sottoscritto il contratto d'appalto Rep. 791 per la progettazione definitiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento della pista di volo RWY 15/33 dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia;
- il suddetto contratto è stato registrato in data 09.05.2019 all'Agenzia dell'Entrate di Bari al n. 4019- Serie 3;
- il Rup, con ordine di Servizio nr.1 del 26.4.2019 ha ordinato all'Appaltatore di dare corso alla redazione della progettazione esecutiva, aggiornata alle norme *medio tempore* intervenute, nonché di ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni emesse in sede di rilascio del Provvedimento di V.I.A. n. 124 del 18.06.2015 del Ministero dell'Ambiente e di emissione del Decreto del Provveditorato alle OO.PP. n. 371 del 16.07.2018 sull'accertamento della Conformità Urbanistica;
- il Progetto Definitivo di cui alla originaria procedura di gara, formalizzata con Bando GUUE del 10.12.2013, non poteva contemplare una compiuta analisi in merito agli interventi di: (i) risoluzione interferenze per la presenza dei sottoservizi; e (ii) demolizione dei fabbricati

espropriati, poiché alla data di pubblicazione del Bando tali elementi non erano ancora conoscibili da parte della Stazione Appaltante. La risoluzione delle interferenze in relazione ai sottoservizi, infatti, può essere messa in atto solo a seguito della conseguente demolizione di alcuni immobili che interferiscono con i nuovi tracciati;

Dato atto che

anche il Progetto Esecutivo di cui al contratto Rep.791 del 12.04.2019 non poteva contemplare i summenzionati interventi, in quanto alla data della redazione dello stesso, per la definizione dei sottoservizi, erano in corso i necessari approfondimenti di definizione, sia con riguardo alle opere gestite da "Acquedotto Pugliese S.p.A." sia con riguardo alla deviazione dei cavi di rete dati/telefonica gestiti da "TIM S.p.A.", sia con riguardo altresì all'acquisizione e definizione di tutti i fabbricati da demolire a conclusione della procedura ablativa/di esproprio;

Dato atto altresì che

- nella originaria documentazione, ed in particolare, nel Progetto definitivo, era meramente richiamato l' intervento di risoluzione delle interferenze per la presenza dei sottoservizi, quantificato economicamente nel Q.E.;
- tali interventi relativi alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi esistenti ed alla demolizione fabbricati espropriati non erano comunque definibili in sede di redazione della progettazione esecutiva, in quanto, per i sottoservizi erano in corso gli approfondimenti con i relativi gestori e, per le demolizioni dei fabbricati, non era stata completata l'istruttoria degli espropri e relativa acquisizione dei fabbricati interessati dal prolungamento dell'infrastruttura di volo;

Considerato che

- una previsione più specifica, in sede di progettazione esecutiva, dei lavori di demolizione, non sarebbe stata possibile in quanto l'accertamento della esatta consistenza e della tipologia delle opere da demolire non sarebbe potuta avvenire se non dopo la completa definizione della procedura espropriativa;
- al momento della indizione della gara e della stipula del contratto, la Stazione Appaltante non poteva avere contezza della esatta consistenza e della tipologia delle opere da demolire se non dopo la completa definizione della procedura espropriativa che si è conclusa nei mesi di ottobre/novembre 2019;

Considerato altresì che

- ad esito della intervenuta disposizione di approvazione del progetto esecutivo di cui al prot. 138175 del 4.12.2019, ENAC ha acconsentito al restringimento della strip in misura condivisa con le richieste di AdP (da 300 metri a 280 metri), definendo un quadro certo, in epoca successiva alla stipula del contratto di appalto iniziale, relativamente alla demolizione dei fabbricati insistenti nel buffer così rimodulato;
- allo stato attuale i suddetti interventi, risultano necessari ed indispensabili ai fini della corretta e compiuta esecuzione dell'opera in appalto;
- in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla indizione della procedura di gara alla stipula del contratto, e in seguito alle prescrizioni *medio tempore* intervenute, anche ad esito delle Conferenze dei Servizi e delle interlocuzioni dirette con i gestori delle opere a rete da deviare, sono emerse circostanze e prescrizioni che rendono indispensabile l'esecuzione dei suddetti interventi supportati da idonea progettazione, quali interventi complementari, non compresi nel progetto originario, ma comunque strettamente connessi all'opera di contratto e funzionali alla corretta esecuzione della stessa;

Rilevato che

trattasi di interventi complementari, non completamente definibili in sede di progettazione e di successiva gara di appalto, ma solo ad esito del concordamento con i Gestori delle Utility per la riprotezione dei sottoservizi e, per le demolizioni, al completamento delle procedure ablativo e dell'approvazione del progetto da parte di Enac con definizione della larghezza della strip, dove, su una parte della stessa insistono i fabbricati, che sono indispensabili alla corretta esecuzione dell'opera in quanto prodromici al prolungamento della stessa infrastruttura di volo e che non possono essere separati sotto il profilo tecnico dall'appalto iniziale in quanto strettamente necessari per il suo perfezionamento;

Dato atto che

- i suddetti adeguamenti e le integrazioni di carattere tecnico - funzionale, non prevedibili e definibili inizialmente, sono finalizzati alla funzionalità della pista di volo dell'Aeroporto G. Lisa di Foggia;



- trattasi di interventi complementari che, pertanto, non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti ad AdP e che comunque sono strettamente necessari al corretto perfezionamento dell'appalto;

Visto

- l'art. 216 comma 1, riguardante disposizioni transitorie e di coordinamento del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che prevede la non applicazione di tale Decreto alle procedure già in essere alla data di entrata in vigore dello stesso (18.04.2016) rendendo perciò applicabile la disciplina previgente;
- considerato che la fattispecie oggetto del presente atto riguarda l'esecuzione di interventi strettamente connessi e strumentali all'appalto originario, la cui procedura è stata bandita in vigenza del D.Lgs 163/2006;
- il comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2016, che ha precisato che le disposizioni del D.Lgs 163/2006 continuano ad applicarsi per le consegne di lavori e servizi complementari, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice;

Visto e richiamato

- l'art. 221 del previgente Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ritenuto applicabile nel caso in specie in quanto disciplina previgente in materia di affidamento di opere complementari;

Vista

- la natura dei lavori e delle prestazioni richieste che è da considerarsi complementare rispetto a quelle già contemplate nell'originario affidamento, in quanto riguardanti il completamento delle stesse, non comprese nel progetto iniziale e necessarie per il perfezionamento dell'esecuzione dell'appalto e pertanto indispensabili per la completezza tecnica e funzionale dell'opera nel suo complesso;

Ritenuto

sussistere le condizioni per affidare direttamente le opere complementari sopra descritte all'ATI aggiudicataria dell'appalto principale, Flli De Bellis/Sideco Srl con la quale è stato stipulato il

Contratto Rep. 791 del 12.4.2019, in quanto trattasi di interventi complementari che si saldano inscindibilmente con l'opera principale, connotati dal carattere di accessorietà tecnico – funzionale con la stessa e che rappresentano una integrazione dal punto di vista tecnico – costruttivo;

Ritenuto altresì che

ove fossero appaltati separatamente sia i servizi di ingegneria per l'adeguamento della progettazione che i lavori, si verificherebbero onerosi e significativi inconvenienti a danno della stazione appaltante, come riportato nella relazione tecnica del RUP del 25.5.2020 nella quale lo stesso evidenzia che ricorrono entrambi i presupposti di legge e formula a tal fine, la relativa proposta per l'Affidamento *de quo*;

Dato atto

- che l'importo delle opere complementari, al netto del ribasso offerto dall'ATI Appaltatrice, ammonta a complessivi Euro 1.733.677,39, di cui Euro 10.288,61 per redazione progettazione esecutiva, Euro 1.643.308,35 per lavori ed Euro 80.080,43 per oneri di attuazione dei piani della sicurezza non assoggettabili a ribasso, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 9 co. 1 – punto 6 del D.P.R. 633/72;
- che ricorrono in virtù delle circostanze descritte in premessa, i presupposti per l'affidamento dei lavori con procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 221- comma, lett. f.) del D.Lgs. 163/2006;


Preso atto

- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Donato D'Auria all'uopo nominato;
- che l'affidamento in parola trova già copertura fra le Somme a Disposizione inserite nel quadro economico dell'appalto di Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento della pista di volo RWY 15/33 dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia. cui al Codice CUP sopra indicato;

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

DETERMINA

1. che la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;





AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

2. di affidare ai sensi dell'art. 221, comma 1, lett. f) del previgente Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs 163/2006 per le motivazioni esposte in premessa, all'ATI F.lli De Bellis /Sideco S.r.l. la esecuzione delle opere complementari (redazione progettazione esecutiva e esecuzione lavori) all'appalto per i lavori di prolungamento della pista di volo RWY 15/33 dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia;
3. di dare atto che l'importo dell'Affidamento di opere complementari è di complessivi Euro 1.733.677,39, di cui Euro 10.288,61 per redazione progettazione esecutiva, Euro 1.643.308,35 per lavori ed Euro 80.080,43 per oneri di attuazione dei piani della sicurezza non assoggettabili a ribasso, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 9 co. 1 - punto 6 del D.P.R. 633/72;
4. di dare atto che la spesa complessiva oggetto del presente provvedimento viene imputata all'appalto relativo ai lavori di prolungamento della pista di volo RWY 15/33 dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia. di cui al CUP sopra indicato;
5. di incaricare l'Ufficio Acquisti Gare e Contratti di procedere alla formalizzazione dell'affidamento, ricorrendone i presupposti di cui all'art.221, comma 1 lett. f) del previgente Codice dei contratti pubblici ed al contempo di effettuare le verifiche d'ufficio sui requisiti di ordine generale e di qualificazione in capo all'affidataria, come da indicazioni della presente determina;
6. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: 8320065ED3;
7. di dare atto che non è dovuto il pagamento del contributo ANAC ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 20/05/2020 che esonera in tal senso operatori economici e stazioni appaltanti;
8. di dare atto che la presente Determina sarà pubblicata ai sensi dell'art 29 del Codice sul profilo della Committente nella sezione "Società Trasparente" Bandi.

Il Consiglio di Amministrazione

Prof. Tiziano Onesti


Dott. Antonio Maria Vasile


Prof.ssa Rosa Maria Conte